



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione  
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello  
Ai sigg. Presidenti dei tribunali  
Agli Uffici N.E.P. presso le Corti di appello

*e, p.c.*  
al Capo di Gabinetto  
al Capo dell'Ispettorato  
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  
alla Direzione generale del personale e della formazione  
al Consiglio Nazionale Forense

**Oggetto:** contributo unificato per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare-modifica dell'articolo 13, comma 1-*quinquies* d.P.R. n. 115 del 2022 ai sensi del d.lgs. n.164/2024 e modifica dell'art. 14, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 115 del 2002 ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Circolare

Il d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.11.2024, reca disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e modifiche a leggi speciali.

Con particolare riguardo al testo unico delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002, l'art. 6, comma 6, lettera c), punto 3, del citato d.lgs. 164 del 2024 ha modificato l'art.13, comma 1-*quinquies*, disponendo che il pagamento del contributo unificato previsto per la ricerca telematica dei beni da pignorare sia pagato solo nel caso previsto dall'articolo 492-*bis*, comma 2, c.p.c., ovvero nel caso di istanza del creditore rivolta al Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Come noto, la formulazione dell'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c., non impone più, né contempla il procedimento di autorizzazione davanti al Presidente del tribunale, giacché l'istanza di ricerca può essere rivolta, dal "*creditore munito del titolo esecutivo e del precetto*", direttamente all'ufficiale giudiziario "*adetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*".

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di rivolgersi al Capo dell'Ufficio laddove sussista "*pericolo nel ritardo*" e il creditore non abbia ancora notificato il precetto o non sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.

In conclusione, con la novella oggetto di disamina il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115 del 2002 non dovrà più essere versato all'ufficiale giudiziario, ma sarà dovuto unicamente nel caso in cui il creditore faccia istanza al Presidente del tribunale per essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto, ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 c.p.c.

In merito a tale ultimo aspetto, si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 812, lettera a), n. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato anche l'art. 14, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002 che individua il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni da pignorare.

La norma dispone quindi che il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115 del 2022 dovrà essere effettuato da chi fa istanza al Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 492-*bis*, comma 2, c.p.c.

A fronte di tali modifiche normative si invitano gli Uffici NEP ad annullare tutte le attività di riscossione poste in essere e a non dare corso alle attività di recupero per i contributi unificati non versati, considerato che le modifiche normative sopra richiamate "*si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023*" (art. 7, comma 1, del d.lgs. 164/2024).

Si rammenta, infine, che in base alla circolare DOG 155747.U del 28.06.2024<sup>1</sup>, emanata a firma congiunta dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e dal Dipartimento per gli affari di giustizia, le istanze di rimborso del contributo unificato versato e non dovuto dovranno essere curate dagli Uffici NEP secondo i criteri fissati dalla circolare del MEF n. 33/2007.

A tale proposito, preme rammentare che, in base a quanto indicato dalla Direzione generale per i sistemi informativi, in alternativa al rimborso, gli avvocati potranno riutilizzare la ricevuta telematica di pagamento anche per l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili o nel caso in cui debbano presentare istanza al Presidente del tribunale ex art. 492-*bis*, comma 2, c.p.c.; per consentire il riutilizzo della ricevuta di pagamento, gli Uffici NEP dovranno annullare "la bruciatura" sul portale dei servizi telematici rendendola nuovamente disponibile.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

*Giovanni Mimmo*

---

<sup>1</sup> "*laddove occorra procedere al rimborso del contributo unificato, si debba fare riferimento a quanto previsto dalla Circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato - n. 33 del 26 ottobre 2007: in tal caso, competente all'istruttoria e all'inoltro degli atti all'Agenzia delle Entrate, per il successivo rimborso, sarà l'Ufficio NEP che sia stato indicato nella causale del pagamento e/o effettivamente investito dell'istanza di ricerca e che possa attestare e verificare l'esistenza del diritto alla restituzione di quanto impropriamente versato*".